

Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Art.1 - Premessa

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente inerenti a fatti od eventi legati all'istituzione di cui all'oggetto e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe e dal D.S..

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DPR 249 DEL 24/6/98 INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.P.R. 21.11.2007, N. 235

Sulla base di quanto affermato dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” della scuola secondaria

Si riconosce la scuola:

come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio;
come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale.

Pertanto essa garantisce:

la formazione alla cittadinanza
la realizzazione del diritto allo studio
lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno
il recupero delle situazioni di svantaggio

La vita della comunità scolastica favorisce:

la libertà di espressione
la libertà di pensiero
la libertà di coscienza
la libertà di religione
il rispetto reciproco.

Diritti dello/a studente/essa :

possedere pensiero creativo
possedere pensiero critico
saper verbalizzare il pensiero
avere capacità decisionale
avere consapevolezza di se stessi e capacità autovalutativa
saper gestire le emozioni
saper risolvere i problemi.

Doveri

frequentare le lezioni

assolvere assiduamente gli impegni di studio

rispettare tutto il personale della scuola

mantenere un comportamento corretto

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza

avere cura dell'ambiente scolastico(strutture, materiale, ecc..)

Disciplina

Per quanto riguarda le mancanze disciplinari e le relative sanzioni si evidenzia che il procedimento disciplinare deve rispettare i seguenti principi fondamentali:

- va garantito il diritto di esprimere le proprie ragioni
- nessuna valutazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- la sanzione è sempre temporanea, proporzionata all'infrazione e ispirata alla riparazione del danno.

La sanzione ha finalità educativa e deve tener conto della caratteristica dell'età degli studenti/esse.

La trasgressione delle norme disciplinari va punita sul piano del comportamento, che deve essere rispettoso delle regole di convivenza civile, ma va "letta" dai docenti in tutta la sua valenza, anche quella dell'espressione di un disagio personale, familiare o sociale, con la conseguente presa in carico da parte del docente o dell'adulto del problema per avviarne insieme ai familiari o a figure specializzate la soluzione.

L'allontanamento dalla scuola è disposto sempre da un organo collegiale, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Art.2 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

S1. Richiamo verbale.

S2. Consegna da svolgere in classe.

S3. Consegna da svolgere a casa.

S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza del docente.

S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.

S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente.

S7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.

S8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.

S9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.

S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Art.3 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.

Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.

Il Consiglio di Classe che può irrogare le sanzioni da S1 a S9 viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori). Il Collegio dei Docenti può irrogare la sanzione S10 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

Art.4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

La sospensione può prevedere l'allontanamento da tutte le attività scolastiche;

l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;

l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;

l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;

la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione scritta ai genitori, ,; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art.5 - Corrispondenza mancanze sanzioni

Ritardi ripetuti da S1 a S7

Ripetute assenze saltuarie da S1 a S7

Assenze periodiche da S1 a S7

Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S7

Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7

Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S6

Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S8

Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8

Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri da S1 a S9

Violenze psicologiche verso gli altri da S6 a S9

Violenze fisiche verso gli altri da S6 a S9

Reati e compromissione dell'incolumità delle persone S10.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Uso dei telefonini per parlare o per invio/ricezione SMS da S7 a S8

Uso dei telefonini come fotocamera/videocamera da S9 a S10

Ogni Consiglio di Istituto, nell'ambito della propria autonomia, potrà prevedere sanzioni amministrative circa l'uso improprio dei telefonini come da Direttiva del Ministro della P.I. del 30.11.2007, n 104.

Inoltre, il D.P.R. 21.11.2007, n 235, di modificazione e integrazione del D.P.R. 249/97, individua, a seconda della tipologia delle sanzioni, gli organi competenti alla relativa irrogazione:

- a) sanzioni e provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni competono al Consiglio di Classe;**
- b) sanzioni e provvedimenti che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni , l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato competono al Consiglio di Istituto;**

c) sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame, applicabili anche ai candidati esterni, competono alla Commissione di esame.

Infine, l'art. 3 del citato D.P.R. 235, da recepire nei singoli Regolamenti di Istituto, introduce nell'ordinamento scolastico un nuovo strumento formale che impone ai genitori e agli studenti, contestualmente all'iscrizione, la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità e la giornata della scuola.

Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 (modificato dall'art.2 del D.P.R. 235/2007) dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto ...(vedi art. 2 comma 1 del D.P.R. 235/2007) a seconda dell'ordine di scuola.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto ai membri dell'Organo, almeno 4 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
12. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente Regolamento.